

BGer 7B 718/2024 vom 5. Dezember 2024

Bundesgericht, 2024-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_718_2024

FR: TF 7B 718/2024 du 5 décembre 2024

IT: TF 7B 718/2024 del 5 dicembre 2024

Regeste

Autorizzazione a rappresentare | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.1

La sentenza impugnata accerta l'incapacità di postulazione dello studio legale I. _____ SA quale patrocinatore della ricorrente e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile alla qui ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) in quanto la priva definitivamente della possibilità di scegliere il proprio avvocato per la difesa dei suoi interessi nel procedimento penale all'origine della presente causa (cfr. sentenze 7B_661/2024 del 4 settembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_145/2024 del 16 luglio 2024 consid. 1.2.1; 7B_215/2024 del 6 maggio 2024 consid. 1.1 e i riferimenti citati).

E. 1.2

La ricorrente, destinataria della sentenza impugnata, è legittimata a ricorrere giusta l' art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF , in quanto si prevale dell'assenza di violazione dell'art. 12 lett. c LLCA (legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; RS 935.61). Contrariamente a quello che sostiene l'opponente 2, poco importa di sapere se la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili della qui ricorrente (accusatrice privata nel procedimento penale; cf. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), giacché una tale esigenza non entra in considerazione nella fattispecie (per degli esempi in cui la legittimazione a ricorrere di accusatori privati è stata ammessa in casi simili, cfr., tra l'altro, sentenze 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 1; 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 IV 2018), non trattandosi di un caso in cui la ricorrente si prevarrebbe del suo statuto di accusatrice privata al fine di ricorrere contro, ad esempio, un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (cfr. CHRISTIAN DENYS, in : Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n° 54 ad art. 81 LTF).

E. 1.3

Rivolto contro una sentenza emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è ammissibile.

E. 1.4

Poiché è aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.

E. 2.1

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una motivazione insufficiente della sentenza impugnata e una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). Secondo la ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe riportato "quasi solo la fattispecie del caso, la situazione giuridica generale astratta e la conclusione". Nella sentenza impugnata non vi si troverebbe nessuna sussunzione, cioè nessun confronto tra la fattispecie e le norme applicabili, il che renderebbe impossibile comprendere il motivo preciso per cui la Corte cantonale ha raggiunto la sua conclusione.

E. 2.2

Dal diritto di essere sentito, sancito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).

E. 2.3

La sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui riteneva l'esistenza di un conflitto di interessi in seno allo studio legale I. _____ SA di X. _____. Ha infatti esposto che tra le parti C.C. _____ (amministratrice unica e azionista al 50 % della ricorrente) e D.C. _____ (coniuge di quest'ultima e amministratore di fatto della ricorrente) da un lato, e l'opponente 2 (azionista per l'altro 50 % della ricorrente) dall'altro lato, avevano preso avvio numerose procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già concluse. Il suddetto studio legale patrocinava la ricorrente nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito aveva, il 28 febbraio 2023, inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome della stessa contro l'opponente 2, indicando esplicitamente di patrocinarla, firmando il documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta dall'amministratrice unica C.C. _____, rappresentante della medesima ricorrente. Lo studio legale citato patrocinava anche C.C. _____ e D.C. _____ personalmente nel procedimento pendente davanti alla Corte cantonale per il reclamo presentato dall'opponente 2 contro il decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023 a favore degli stessi (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l'avv. H. _____, collaboratore del predetto studio legale, aveva inoltrato uno scritto datato 21 luglio 2023, nel quale comunicava esplicitamente che lo studio legale era stato "incaricato dalla Signora C.C. _____ e dal Signor D.C. _____ di tutelare i loro interessi". L'autorità inferiore ha rilevato che i due predetti procedimenti penali, come anche i numerosi contenziosi civili (specificamente elencati nella sentenza impugnata), trattavano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e la conduzione della società, sia da una parte sia dall'altra. Le parti, da un lato l'opponente 2 e dall'altro i coniugi C. _____, in evidente contrasto tra di loro, si rimproveravano,

infatti, reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato la società, nonché di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni a quest'ultima e a loro personalmente. Già solo il fatto che esse avessero avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche, permetteva di ritenere l'esistenza di interessi divergenti tra l'azionista, e amministratrice unica, e la ricorrente. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti, contravvenendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza e in piena indipendenza. Il conflitto di interessi, così come avvenuto in sede civile, doveva essere pertanto confermato. I motivi alla base dell'accoglimento del ricorso cantonale sono quindi chiaramente indicati nella sentenza impugnata, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.

E. 3.1

La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver applicato correttamente l'art. 12 lett. c LLCA, poiché non ci sarebbe, a suo avviso, nessun conflitto di interessi in seno allo studio legale I._____ SA di X._____ nel patrocinare, nella fattispecie, sia lei che i coniugi C._____.

E. 3.2.1

La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, FF 1999 IV 4983, pag. 5020). In particolare, giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli di altre persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patrocinare un cliente in caso di conflitto d'interessi è un principio cardine della professione forense (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; sentenza 1B_339/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1), che deriva dal precetto d'indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dai doveri di cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA ; DTF 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 4.1.2). L'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (DTF 135 II 145 consid. 9.1; sentenze 1B_339/2020 citata consid. 2.1; 2C_898/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108 consid. 3.); il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (sentenze 1B_232/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4; 1B_59/2018 del 31 maggio 2018 consid. 2.6.3.). Questi principi tendono in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti di interessi. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in caso di difesa multipla (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 citata consid. 4.1.2). Questi principi sono ancora più importanti in materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di rappresentanza multipla - anche se l'avvocato intende adottare una strategia comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti - non si può escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257 consid. 2.1. e i riferimenti citati).

E. 3.2.2

Un rischio meramente astratto o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia quindi già eseguito il mandato in maniera discutibile o a discapito del proprio cliente (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 in fine ; sentenza 1B_232/2022 citata consid. 4). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (ibidem). In particolare, è accertata una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA quando vi è un legame tra due procedimenti e l'avvocato rappresenta clienti i cui interessi non sono identici. In linea di principio, non importa se il primo procedimento è già concluso o è ancora in corso, poiché l'obbligo di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo (DTF 134 II 108 consid. 3). Se il conflitto di interessi è già prevedibile al momento del primo contatto con l'avvocato, quest'ultimo può accettare come cliente solo l'una o l'altra persona. Se le divergenze si manifestano solo dopo che l'avvocato ha ricevuto il mandato, l'avvocato deve dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati (DTF 134 II 108 consid. 4.2.1; sentenza 1B_59/2018 del 31 maggio 2018 consid. 2.7.1). Il divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal loro statuto (associati o collaboratori) (DTF 145 IV 218 consid. 2.2).

E. 3.3

La ricorrente sostiene che l'opponente 2 non avrebbe alcun potere decisionale in seno alla società, dal momento in cui C.C._____ ne è l'amministratrice unica. Quest'ultima, vista la sua funzione, sarebbe per ovvi motivi a conoscenza di tutti i fatti e delle circostanze della società; sarebbe pertanto pacifico che lo studio legale I._____ SA non sarebbe a conoscenza di fatti che non saprebbe se non patrocinasse sia la ricorrente che C.C._____ e D.C._____. In aggiunta a ciò non vi sarebbe (stata) alcuna procedura giuridica in corso tra la ricorrente, da un lato, e C.C._____ e/o D.C._____, dall'altro lato. Ne conseguirebbe che per lo studio legale I._____ SA non vi sarebbe (stato) un conflitto di interessi. Questa situazione sarebbe stata diversa unicamente nel caso in cui l'opponente 2 fosse stato (ri) eletto come presidente o membro del consiglio d'amministrazione della ricorrente, il che non sarebbe però avvenuto.

E. 3.4.1

La società ricorrente non contesta i fatti accertati dalla Corte cantonale - vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - secondo i quali i coniugi C._____ e l'opponente 2 hanno "avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche" che riguardano sostanzialmente la gestione e la conduzione di quest'ultima sia da una parte che dall'altra (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.5). Oltre ai vari contenziosi civili, nei procedimenti penali MP 2023.1689 - quest'ultimo all'origine della presente causa - e CRP 60.2023.184, l'opponente 2 e i coniugi C._____, segnatamente C.C._____ come rappresentante della ricorrente, si rimproverano vicendevolmente di aver falsificato documenti, di aver mal amministrato la società e di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla medesima società e a loro personalmente. In entrambi questi procedimenti penali, lo studio legale I._____ SA rappresenta gli interessi della ricorrente e di C.C._____. È significativo che (come risulta dal documento prodotto dall'opponente 2 allegato alle sue osservazioni del 21 ottobre 2024) nell'ambito della procedura penale CRP 60.2023.184 citata, il decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023 sia stato annullato dalla Corte

dei reclami penali (cfr. lett. A.d supra ; questo fatto può essere preso in considerazione d'ufficio, anche se è successivo alla sentenza impugnata [GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3 a ed. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF]); la Corte cantonale ha considerato che risultavano dati a carico dei coniugi C. _____ sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al magistrato inquirente per approfondire e chiarire il ruolo di entrambi nei fatti, nonché per verificare se sussisteva la volontà di nuocere al patrimonio altrui, rispettivamente di un indebito profitto ai sensi dell' art. 251 CP . L'opponente 1 sostiene pertanto erroneamente nelle sue osservazioni del 21 agosto 2024 che non vi sarebbero incarti penali pendenti che vedono C.C. _____ come imputata e l'opponente 2 come accusatore privato. Esiste quindi un collegamento fattuale tra i procedimenti MP 2023.1689 e CRP 60.2023.184, in quanto C.C. _____ (amministratrice unica della società) e D.C. _____ (amministratore di fatto della società), da un lato, e l'opponente 2, dall'altro lato, si accusano reciprocamente di violazioni di doveri nella gestione e nella conduzione della società.

E. 3.4.2

Una società anonima (SA), come la ricorrente nella fattispecie, è, in qualità di persona giuridica, titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui (DTF 141 IV 104 consid. 3.2; sentenze 1B_528/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 2.4 per un caso simile alla fattispecie; 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 5.3). Questa differenza tra i soggetti giuridici e quindi l'estraneità del patrimonio di un soggetto giuridico rispetto all'altro sono rilevanti nell'ambito del diritto penale (DTF 141 IV 104 consid. 3.2; sentenze citate 1B_528/2021 consid. 2.4; 6B_1053/2017 consid. 5.3). A motivo del sospetto delle autorità giudiziarie che C.C. _____, quale amministratrice della società ricorrente, abbia violato gli interessi patrimoniali di quest'ultima, è ovvio che un rischio concreto di conflitto di interessi potrebbe inevitabilmente sorgere per lo studio legale I. _____ SA se egli rappresentasse sia la ricorrente sia C.C. _____. Poco importa che questa doppia rappresentanza non sia, dal punto di vista della conoscenza dei fatti e delle circostanze della società, di nessun vantaggio per il suddetto studio legale. È altrettanto irrilevante l'argomentazione della ricorrente secondo cui non vi sarebbe alcuna procedura giuridica in corso tra lei e i coniugi C. _____.

E. 3.4.3

A sostegno della sua tesi, la ricorrente si riferisce per lo più alla sentenza 2C_865/2022 del 12 dicembre 2023. Questo caso riguardava il doppio patrocinio di un avvocato che rappresentava parallelamente una società e due azionisti di maggioranza in una causa civile dove il terzo azionista (di minoranza) si lamentava, tra l'altro, che il patto parasociale e il rapporto di lavoro con la società fossero stati risolti senza preavviso. Il Tribunale federale ha ritenuto che non era stato dimostrato che la rappresentanza degli azionisti di maggioranza e della società comportasse il rischio di un conflitto di interessi concreto. L'avvocato, incaricato dagli azionisti di maggioranza della società, aveva proceduto nell'interesse della stessa. In casu , questa sentenza non è di nessuna utilità poiché, come già detto, l'amministratrice unica della ricorrente è sospettata di aver violato gli interessi patrimoniali della medesima società. Inoltre è accertato che C.C. _____ e l'opponente 2 sono due azionisti al 50 % della qui ricorrente. Quest'ultima fa valere che C.C. _____ dovrebbe essere "vista come azionista di maggioranza" a motivo del fatto che la stessa

abbia, nell'ambito di un'assemblea generale della ricorrente, il voto preponderante di Presidente in caso di parità di voti ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 degli statuti della società. L'opponente 2 contesta questa argomentazione, indicando che la qualifica di "azionista di maggioranza" sussiste unicamente quando un azionista possiede effettivamente un numero maggiore di azioni rispetto agli altri azionisti e che, in concreto, il solo fatto che C.C._____, nominatasi unilateralmente ed individualmente amministratrice unica della società, abbia funto da Presidente dell'assemblea generale della stessa non la farebbe essere un azionista di maggioranza. In tutti i casi, anche se dovesse essere ritenuto che "il ruolo" di C.C._____ potrebbe essere paragonato a quello di un azionista di maggioranza, la ricorrente rimane una persona giuridica indipendente con interessi finanziari propri che richiedono, in casu, una rappresentazione neutrale, vista la sospettata violazione degli interessi patrimoniali della società per la quale la stessa C.C._____ è messa in causa (cfr. sentenza 1B_528/2021 citata consid. 2.4).

E. 3.5

Alla luce di quanto precede, accertando un conflitto di interessi dello studio legale I._____ SA di X._____, degli avvocati che lo compongono o che con esso collaborano, e ritenendo perciò che questi non possono patrocinare, nella vertenza penale MP 2023.1689, la società ricorrente come neppure i coniugi C._____, la Corte cantonale ha rettammente applicato l'art. 12 lett. c LLCA.

E. 4

Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente è inoltre tenuta a versare spese ripetibili della sede federale all'opponente 2, patrocinato da un legale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si accordano invece ripetibili all'autorità vincente (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.